



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 78 del 27.07.2012

OGGETTO : Atto di transazione e protocollo di Intesa tra Comune di Marigliano e Wind Telecomunicazioni. ESEGUIBILE.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 14.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco	X	
ALLOCCA GIUSEPPE	X	
CAPRIO VINCENZO	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO		X
MARIANI MICHELANGELO		X
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. 18896 del 26.07.2012;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO ing. Antonio Sodano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 30.07.2012

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.07.2012 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, li 30.07.2012

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone

Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)



Prot. 18896 del 26.07.2012

Settore III – Urbanistica

Responsabile: ing. Pasquale Matrisciano

OGGETTO: Atto di transazione e protocollo di Intesa tra Comune di Marigliano e Wind telecomunicazioni s.p.a.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

**f.to per il responsabile del Settore III
geom. Nicola Mugnolo**

Settore V - Contenzioso

Responsabile avv. Eleonora Maggio

Si esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

f.to Il responsabile Settore V
avv. Eleonora Maggio

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** da diversi anni la WIND Telecomunicazioni s.p.a. ha promosso un ampio contenzioso contro il Comune di Marigliano, nascente dai ripetuti dinieghi di autorizzazioni /DIA per l'installazione di impianti di stazione di radio base ai sensi del disposto di cui all'art. 87 e ss del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, come prodotti da tale Società e ritenuti difformi dalla normativa regolamentare vigente nel Comune di Marigliano
- **Che** con ricorso avente R.G. 1126/2009, la Wind Telecomunicazioni S.p.a. impugnava, innanzi al TAR Campania Napoli, in uno al presupposto regolamento comunale "Stazioni Radio Base" del Comune di Marigliano, l'ordinanza n. 9 del 22.1.2009 con cui l'Ente aveva annullato – per mancanza del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile, di cui all'art. 5 del detto regolamento e per l'incompatibilità ambientale dell'installazione, vicina ad abitazioni e a una scuola materna, il provvedimento abilitativo, tacitamente formatosi ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, sulla richiesta di Wind del 22.5.2008 di essere autorizzata a realizzare un impianto di telefonia cellulare alla via De Filippo, contestualmente ordinando l'immediata sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- **Che** la Sezione VII del TAR con ordinanza n° 01352/2009 **respingeva**, la domanda cautelare articolata in via incidentale dalla ricorrente WIND Telecomunicazioni s.p.a..
- **Che** la Wind proponeva appello avverso tale Ordinanza innanzi al Consiglio di Stato con ricorso n° Rg 7180/2009, che tale Organo di giustizia respingeva, con Ordinanza n° 5135/2009.
- **Che** son successivo ricorso avente n° R.G. n. 2388/2009, la Wind Telecomunicazioni S.p.a. impugnava il provvedimento n. 9 del 6.2.2009, col quale il Comune di Marigliano – per carenze documentali, omessa verifica della compatibilità ambientale ex art. 8 del regolamento S.R.B. e mancanza del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile, di cui all'art. 5 del detto regolamento – aveva diffidato tale Società a non iniziare i lavori di installazione di un impianto di telefonia cellulare alla via Rossi D'Oria n. 3 per il quale era stata presentata istanza autorizzatoria ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 il 22.5.2008.
- **Che** la Wind, nell'ambito di tale procedimento, presentava ricorso per motivi aggiunti avverso l'ordinanza n. 102 del 20.5.2009 con la quale il Responsabile del Settore Assetto Territorio del Comune di Margiliano annullava il provvedimento abilitativo tacitamente formatosi sulla richiesta di autorizzazione del 22.5.2008 e, per l'effetto, ordinava l'immediata sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.
- **Che** con ricorso n° Rg. 2433/2009 promosso dai sigg.ri Cerciello Raffaele e Cerciello Stelio contro il Comune di Marigliano e la Wind. Telecomunicazioni s.p.a veniva impugnato la DIA n° prot.m. 15073 del 22.5.2008 - prodotta dalla WIND e assentita tacitamente dal Comune di Marigliano, per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare su di un'area di proprietà privata, posizionata in via Eduardo De Filippo.
- **Che** il Tar Campania con la Sentenza N° 03081/2010 definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G. n. 1126/2009, n. 2388/2009 e n. 2433/2009, **respingeva** il ricorso iscritto col n. R.G. 1126/2009 promosso dalla Wind;- quanto all'impugnativa iscritta col n. R.G. 2388/2009, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respingeva quello per motivi aggiunti;- dichiarava improcedibile il ricorso iscritto col n. R.G. 2433/2009.
- **Che** il Tar Campania in tale Sentenza, nel respingere i ricorsi promossi dalla Wind Telecomunicazioni S.p.a riscontrava principalmente la mancata presentazione da parte della detta Società del "Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile", cui l'art. 5 del vigente Regolamento Stazioni Radio Base, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20.2.2006 e modificato con delibera di C.C. n. 113 del 20.12.2007, condiziona il rilascio dell'autorizzazione.
- **Che** la Wind Telecomunicazioni S.p.a. produceva in data 30.09.2009 il Piano annuale degli interventi relativo all'annualità 2010 ed in data 30.09.2010 Piano annuale degli interventi programmati nel 2011.
- **Che** con nota prot. n. 38320 del 28.12.2009 il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Marigliano determinava di *"non autorizzare, come in effetti non autorizza, il Piano*

annuale degli interventi come prodotto dalla Wind Telecomunicazioni spa con la nota prot. 2855 del 30.9.2009”;

- **Che** ricorso numero di registro generale 1201/2010, la Wind Telecomunicazioni s.p.a., impugnava innanzi al TAR Campania tale nota;
- **Che** con la Sentenza n° 16408/2010 il Tar Campania Sez. VII accertava l'intervenuto assenso “*per silentium*” sul Piano annuale degli interventi riguardanti le installazioni fisse di telefonia mobile per il territorio di Marigliano, presentato in data 30.9.2009, riconoscendo titolo della Wind Telecomunicazioni s.p.a. a presentare le istanze autorizzatorie e per l'effetto, annullava la suddetta nota prot. 38320 del 28.12.2009, condannando altresì l'Ente ad €2000,00, per le spese legali. ;
- **Che** con nota prot. n° 25689 del 6.9.2010, il Comune di Marigliano disponeva l'annullamento del Piano annuale presentato dalla Wind Telecomunicazioni S.p.a il 30.09.2010.
- **Che** con Ricorso n° 05570/2010 REG.RIC la WIND Telecomunicazioni s.p.a impugnava innanzi al Tar Campania tale provvedimento richiedendo altresì il risarcimento del danno .
- **Che** il Tar Campania Sez.VII con la Sentenza n° 03096/2011, annullava sia il gravato provvedimento di ritiro, sia il presupposto art. 5 del Regolamento Stazioni Radio Base del Comune di Marigliano, ancorché nella sola parte in cui stabilisce quale sia la documentazione di cui è necessaria l'allegazione in sede di presentazione del programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile nel territorio comunale.
- **Che** in tale Sentenza , in merito alla richiesta di risarcimento dei danni , quantificato dalla Wind in € 100.000,00, il Tar nel rigettarla, afferma che : “ *pur dopo la proposizione del ricorso (notificato e depositato il 18.10.2010) e l'accoglimento della formulata istanza cautelare (mediante adozione da parte del Tribunale dell'ordinanza n° 2232/2010 dell'11.11.2010), la società Wind non risulta aver comunque presentato alcuna istanza autorizzatoria relativa alle singole installazioni previste per l'anno 2010 (salvo il fatto di averle inserite nell'analogo Programma presentato per il successivo anno 2011). Orbene, tale situazione appare decisiva al fine di escludere che i danni di cui la società Wind chiede in questa sede il risarcimento (e nella sostanza legati alla mancata attivazione delle stazioni radio base di cui aveva previsto l'installazione nell'anno 2010) siano riconducibili in modo del tutto diretto all'azione amministrativa posta in essere dal Comune di Marigliano.*
- **Che** l'Ente con nota prot. 29583 dell'08.10.2010 disponeva la sospensione del procedimento di approvazione del Piano degli interventi 2010/2011 .
- **Che** con ricorso n° RG 7194/2010 la WIND Telecomunicazioni S.p.a impugnava innanzi al Tar Campania tale nota prot. 29583 dell'08.10.2010, con la quale si era disposta la sospensione del procedimento di approvazione del piano degli interventi 2010/2011 chiedendone l'annullamento previa sospensione, contestualmente, ove necessario, al Regolamento comunale Stazioni Radio Base (art. 5), nonché per il risarcimento del danno .
- **Che** successivamente, a tale originario ricorso la Wind Telecomunicazioni S.p.a faceva seguire primi motivi aggiunti, impugnando la nota n. 2784 del 3.02.2011 di diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data 31.12.2010;
- **Che** successivamente, a tale originario ricorso la Wind Telecomunicazioni S.p.a faceva seguire secondi motivi aggiunti, impugnando la nota n. 6351 dell'11.03.2011 di annullamento dell'autorizzazione tacita formatasi sul Piano annuale degli interventi 2010/2011;
- **Che** successivamente, a tale originario ricorso la Wind Telecomunicazioni S.p.a faceva seguire terzi motivi aggiunti, impugnando la nota n. 14813 dell'8.06.2011 di comunicazione dell'avvio del procedimento per l'annullamento della autorizzazione tacita formatasi sulla istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data 31.12.2010, con contestuale richiesta di sospensione cautelare degli effetti della stessa, producendo anche un'autonoma istanza di decreto cautelare monocratico, inaudita altera parte.;
- **Che** con Decreto n°01283/2011 REG.PROV.CAU, reso dal Presidente della Sez.VII del TAR Campania veniva accolta tale istanza cautelare monocratica .
- **Che** successivamente la Wind Telecomunicazioni S.p.a , a tale originario ricorso faceva seguire quarti motivi aggiunti, impugnando la nota prot. n. 20380 del 2.08.2011 di annullamento in autotutela della autorizzazione tacita formatasi sulla istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data 31.12.2010, , producendo anche un'autonoma istanza di decreto cautelare monocratico inaudita altera parte.;

- **Che** con Decreto N° 01394/2011 REG.PROV.CAU, reso dal Presidente della Sez.VII del TAR Campania, veniva accolta anche tale istanza cautelare monocratica .
- **Che** con Ordinanza cautelare n° 01568/2011 REG.PROV.CAU il TAR Campania Sez.VII disponeva la sospensione dell'efficacia delle gravate note prot. n° 6351 dell'11.3.2011 e prot. n° 20380 del 2.8.2011, come adottate dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio;
- **Che** in tale Ordinanza inoltre il TAR Campania disponeva che le spese della fase cautelare andassero poste a carico del soccombente Comune di Marigliano , liquidandole in complessivi € 5.000,00.
- **Che** in tale Ordinanza il TAR ha evidenziato la sussistenza di ” *negative peculiarità della svolta azione amministrativa, culminate con l'abnorme provvedimento soprassessorio prot. n° 24317 del 26.9.2011, “ ed ha “ disposto che, a cura della Segreteria, copia degli atti di causa e del presente provvedimento vengano trasmessi alla Procura della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, in ordine alla verifica dell'eventuale configurabilità di reati nell'operato dell'organo comunale interessato”;*
- **Che** inoltre in tale Ordinanza il Tar affermava altresì: *“Considerato che il complessivo svolgimento della vicenda amministrativa oggetto del presente, articolato giudizio (da inserirsi anche in un più ampio contesto, comprendente anche i giudizi RG 1201/2010 e RG n° 5570/2010, definiti, rispettivamente con le sentenze n° 16408/2010 e n° 3096/2011, recanti statuizioni favorevoli alla ricorrente e riguardanti un'epoca successiva alla presentazione dei programmi relativi alle installazioni di telefonia mobile nel territorio comunale per gli anni 2010 e 2011), evidenzia uno sviato esercizio dell'azione amministrativa, poiché nella sostanza tendente, mediante la frapposizione di reiterati e pretestuosi ostacoli burocratico-amministrativi, ad impedire la realizzazione – ovvero il completamento - della rete di telefonia mobile della Wind Telecomunicazioni spa nel territorio del Comune di Marigliano. “ nonché :” Considerato che l'art. 5 del Regolamento Stazioni Radio Base del Comune di Marigliano risulta non conforme alla disciplina primaria di settore laddove richiede una produzione documentale eccessiva in riferimento ad uno strumento connotato da caratteristiche meramente programmatiche (ovvero utile per svolgere un'attività amministrativa di controllo urbanistico-edilizio e ambientale avente esclusivamente carattere preliminare e di massima), e, peraltro, lo stesso è stato annullato in parte qua dalla sentenza n°3096/2011 di questo Tribunale”*
- **Che** inoltre il Tar fissava , per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 24 maggio 2012, poi differita su accordo delle parti al 6.12.2012, pendendo trattative di bonario componimento.
- **CHE** al fine di dare seguito ai chiari indirizzi amministrativi emergenti dalle succitate pronunce della Giustizia Amministrativa, anche per evitare un verosimile esito negativo del giudizio pendente nella fase di merito, con evidenti possibili ripercussioni sul governo del territorio e che esporrebbe l'Ente al rischio concreto di una ingente richiesta di risarcimento dei danni , quantificati nei ricorsi dalla Wind in €1.00.000,00 ed al fine di dirimere il contenzioso di cui trattasi, si sono tenute alcune riunioni tra l'Amministrazione Comunale di Marigliano, come assistito dal legale designato e ed i referenti ed i legali della WIND;
- **CHE** all'esito di tali trattative le parti hanno raggiunto un accordo volto a consentire la dislocazione delle Stazioni radio base, come richieste ad oggi dalla Wind, prevalentemente su aree pubbliche o comunque su aree private, meglio rispondenti agli interessi del Comune di Marigliano, e in linea con il Piano di installazione WIND presentato dalla citata società e, precisamente:
 - 1) Torre Piezometrica (in uso comunale) che andrà a sostituire il progetto presentato per il sito NA274 Via Miuli;
 - 2) Stadio Comunale (di proprietà comunale) quale proposta per il sito di ricerca denominato NA515 Marigliano 4, in cui sarà realizzata una torre faro come previsto nel protocollo d'intesa;
 - 3) Terreno ubicato in Via Masseria Basso n°22 (di proprietà privata) nel quale sarà realizzato un impianto con un palo porta – antenne di circa mt.39.00, che andrà a sostituire il progetto presentato per il sito NA227 Mariglianella;
 - 4) Impianto esistente Tower CO ubicato Autostrada A16, progressiva 99+450 direzione Napoli (di proprietà privata) che andrà a sostituire il sito di NA069 denominato Somma Vesuviana;
- **Che** le suddette S.R.B sono assimilate dall'art. 87 comma 3 del D.lgs 259/2003 alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art 16 co.7 del D.P.R. 6.06.01 n.380.

- **Che** la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a è titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DC1800 sul territorio italiano e che al fine di completare la propria rete telefonica di pubblica utilità sul Comune di Marigliano , necessità di poter installare alcune S.R.B. sul territorio Comunale.
- **Che** la Giurisprudenza Amministrativa ha riconosciuto ai Gestori la facoltà di richiedere autorizzazioni di installazioni anche non indicate nel Piano Annuale prodotto, a fronte di imprevedibili esigenze sopravvenute. In tal senso vedasi : “ *L’intima inerenza della procedura relativa all’esame del piano annuale alla procedura autorizzatoria porta allora a rendere necessari gli ulteriori correttivi dati dalla possibilità, per le società, di presentare aggiornamenti del piano anche nel corso dell’anno non essendo esigibile, da parte dell’impresa, la conoscenza preventiva e dettagliata di tutte le installazioni che nel corso dell’anno si renderanno necessarie; e, in genere, va riconosciuta la possibilità della presentazione congiunta dell’istanza sopravvenuta rispetto all’aggiornamento del piano.*” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sentenza n° 3735 del 24.01.2006)
- **Che** pur ravvisandosi la necessità di installazione da parte dell’Ente, di sistemi di monitoraggio radioprotezionistico, nell’area o in prossimità degli impianti a garanzia del rispetto dei livelli di emissioni previste dalla vigente normativa , non appare possibile gravare i Gestori dei relativi oneri economici . Infatti l’art. 93 del D.Lgvo 259/2003 prevede espressamente che : “*Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.*” “Giova evidenziare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente censurato e dichiarato incostituzionali leggi regionali e Regolamenti Comunali emessi in attuazione la dove ponevano a carico dei Gestori richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli .(Cfr. sentenza n. 450 del 2006 , orientamento confermato dalla recente Sentenza n° 272/2010)
- **Che** è opportuno stilare un atto transattivo- protocollo d’intesa volto a regolare tale attività nell’interesse reciproco anche al fine di portare alla rinuncia al contenzioso ed alla richiesta del relativo risarcimento dei danni da parte della Società WIND ed in cui contestualmente vengano definiti i canoni di locazione relativi alle aree comunali individuate in premessa;
- **PRESO ATTO** della relazione dell’avv. Antonio Manfredi , prot. 18688 del 24.07.2012, depositata agli atti d’ufficio, in cui è espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento;
- **VISTO** lo schema di Atto transattivo- protocollo d’intesa da sottoporre alla Giunta per la relativa approvazione;
- **RITENUTO** lo stesso meritevole di approvazione;
- **VISTO** il decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003
- **VISTA** la L.R.14/2001

PROPONE

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente riportate:

di approvare lo schema di atto transattivo- protocollo d’intesa tra il Comune di Marigliano e la società WIND telecomunicazioni s.p.a.;

di dare atto che solo a seguito della realizzazione sui siti di proprietà comunale dei nuovi e definitivi impianti, PREVISTI la Wind. Telecomunicazioni s.p.a si impegna a rinunciare alle azioni giudiziarie in atto, ivi inclusa la richiesta di risarcimento dei danni, promosse avanti il TAR Campania ed a rinunciare a porre in esecuzione le pronunce già conseguite.

-di approvare l’Atto transattivo-protocollo d’intesa in allegato.

- di autorizzare il responsabile del Settore Urbanistica per tutti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;

- invitare il Responsabile UTC/Settore urbanistica a provvedere alla autorizzazione, nel minor tempo possibile, degli impianti di S.R.B che la Wind procederà a richiedere sui siti indicati nell’atto di transazione -protocollo d’intesa, anche tenendo conto che il Tar Campania-Napoli con la Sentenza n° 3096/2011 ha annullato l’art. 5 del Regolamento Stazioni Radio Base approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20.2.2006 e modificato con delibera di C.C. n. 113 del 20.12.2007, ancorché” *nella sola parte in cui stabilisce quale sia la documentazione di cui è necessaria l’allegazione in sede di presentazione del programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile nel territorio comunale.*” Lo stesso Tar Campania nell’ Ordinanza cautelare n° 01568/2011 REG.PROV.CAU, ha affermato che : “:” *Considerato che l’art. 5 del Regolamento Stazioni Radio Base del Comune di Marigliano risulta non conforme alla disciplina primaria di settore laddove richiede una produzione documentale eccessiva in riferimento ad uno strumento*

connotato da caratteristiche meramente programmatiche (ovvero utile per svolgere un'attività amministrativa di controllo urbanistico-edilizio e ambientale avente esclusivamente carattere preliminare e di massima), e, peraltro, lo stesso è stato annullato in parte qua dalla sentenza n°3096/2011 di questo Tribunale” e che secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza Amministrativa: *va riconosciuta la possibilità della presentazione congiunta dell'istanza sopravvenuta rispetto all'aggiornamento del piano.*” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sentenza n° 3735 del 24.01.2006)

IL SINDACO
Ing. Antonio Sodano

ATTO DI TRANSAZIONE
E
PROTOCOLLO DI INTESA
tra

COMUNE DI MARIGLIANO, con sede in, in persona

.....

(di seguito 'il Comune')

e

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. – Società con azionista unico, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI WEATHER INVESTMENTS S.P.A. con sede in Roma, Via Giulio Cesare Viola, 48, P. Iva 05410741002, rappresentata nel presente atto dall'**Ing. Gandolfi Ferdinando**, in qualità di procuratore pro tempore, nato a Genova (GE) il 05/01/1967, domiciliato, per la carica, presso la sede legale della società, giusta procura del 19/01/2011, registrata c/o la Direzione Provinciale I° di Roma il 20/01/2011 con il n. 1732/IT depositata al Registro delle Imprese di Roma il 20/01/2011 prot. n. 11980/2011, per atto del Dott. Vincenzo Ferrara , Notaio residente in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della Società *(di seguito 'WIND' o 'il Gestore')*

Premesso che:

- Pende da tempo un contenzioso promosso da WIND contro il Comune di Marigliano, di recente confluito nel procedimento pendente innanzi al TAR Campania sez. 7 avente RG. 7194/2010, ove in sede cautelare, nell'Ordinanza n.1568 del 29.9.2011, il TAR CAMPANIA, Napoli, sezione VII, accogliendo l'istanza cautelare, ha condannato il Comune al pagamento della somma di €5.000,00 a titolo di spese di lite della fase cautelare ed ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica per l'accertamento, a carico del Dirigente U.T.C, di eventuali fattispecie di reato,

- Al fine di transigere il contenzioso, il Comune ha contattato e poi convocato, per una prima riunione tenutasi il 20.10.2011, i referenti WIND per offrire taluni siti, di proprietà comunale, ed altri nella disponibilità di privati, sui quali consentire l'installazione degli impianti della Rete telefonica WIND.

- Segnatamente, anche in seguito ai successivi incontri intercorsi con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, e la Wind quest'ultima ha proposto le seguenti aree/siti in linea con il piano delle installazioni 2010-2011 già presentato da Wind:

- 1) Torre Piezometrica (di proprietà comunale) che andrà a sostituire il progetto presentato per il sito NA274 Via Miuli;
- 2) Stadio comunale (di proprietà comunale) quale proposta per il sito in ricerca denominato NA515 Marigliano 4;
- 3) Terreno ubicato in via Masseria Basso n° 22 (di proprietà privata) nel quale sarà realizzato un impianto con un palo porta-antenne di circa mt. 39.00, che andrà a sostituire il progetto presentato per il sito NA227 Mariglianella;
- 4) Impianto esistente Tower CO ubicato Autostrada A16, progressiva 99+450 direzione Napoli (di proprietà privata) che andrà a sostituire il sito di NA069 denominato Somma Vesuviana;
- Nei vari incontri WIND ha rappresentato che ogni eventuale rinuncia al contenzioso pendente ovvero agli effetti della pronuncia che il TAR Campania renderà sul contenzioso pendente, nel quale sarà valutata

anche la richiesta di risarcimento dei danni, quantificati in una perizia universitaria, depositata in atti, nella misura di oltre € 1.000.000,00, è stata subordinata all'accettazione, da parte del Comune, delle seguenti richieste:

- **I.** che venga adottata la delibera di approvazione del presente ATTO DI TRANSAZIONE-PROTOCOLLO D'INTESA relativo alle aree comunali individuate in premessa;
- **II.** che la rinuncia al contenzioso ed ai danni, ovvero agli effetti della Ordinanza n.1568 del 29.9.2011 sarà formalizzata da WIND solo successivamente alla realizzazione ed attivazione dei due impianti da realizzare su proprietà comunale.
- **III.** che medio tempore la Wind si obbliga ad acconsentire ad eventuali richieste di differimento dell'Udienza pubblica che dovesse intervenire nel procedimento **pendente innanzi al TAR Campania sez. 7 avente RG. 7194/2010.**
- Le parti concordano che i canoni di locazione per le Aree comunali siano determinati nella misura annuale di €14.000 per ciascun impianto avente durata novennale. Tale somma appare conforme a quelle praticate sul mercato ed ha comunque tenuto conto della rinuncia espressa nel presente atto da parte della Wind ai danni sinora sopportati per la mancata attivazione dei siti da WIND e dei costi sopportati per il contenzioso

Il Comune, per quel che concerne gli impianti da realizzare nelle aree indicate, impegna ad assentire, nel più breve tempo possibile, i progetti che saranno presentati da WIND, oggetto del presente atto.

Il presente Atto Transattivo-Protocollo d'Intesa è stato approvato con delibera di G.C n° del Per tutto quanto sopra premesso ed esposto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente ATTO TRANSATTIVO Protocollo di intesa e vengono qui espressamente confermate dalle parti.

Art. 2

(Finalità dell'atto)

Il presente ATTO TRANSATTIVO -Protocollo di intesa, considerate le premesse, è finalizzato a transigere il contenzioso - e gli effetti della pronuncia che su di esso sarà resa - pendente innanzi il TAR Campania, Napoli tra WIND ed il Comune o comunque ad evitare e, nel contempo, a garantire - attraverso il contemperamento dell'interesse della collettività rappresentata dal Comune e quello di WIND, anch'esso di natura pubblica, alla realizzazione di un'adeguata copertura del segnale di telefonia - il pubblico servizio

di telefonia radiomobile WIND nel territorio comunale di riferimento attraverso la realizzazione degli impianti nelle aree individuate nelle premesse.

Art. 3

(Impegni del Comune di Marigliano)

Il Comune si assume l'obbligo di concedere in locazione alla Wind i due siti comunali indicati in premessa: Torre Piezometrica (NA274) e Marigliano 4 (stadio comunale (NA515), da offrire in locazione alla WIND per la durata novennale e per un canone di locazione annuo di € 14.000,00 per singolo impianto, oltre IVA se dovuta;

Il Comune, per quanto riguarda gli impianti da realizzare nei siti di proprietà privata, indicati in premessa, assume l'onere di verificare la titolarità e la disponibilità delle aree giudicate idonee da WIND e rilasciare i permessi necessari per la realizzazione degli impianti, da realizzarsi presso le aree così individuate, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza/DIA da parte di WIND, già corredata del parere preventivo dell' ARPAC.

Il Comune si impegna a rilasciare, entro il più breve tempo possibile, le istanze avanzate da parte di terzi su espresso mandato della Wind e relative alla realizzazione delle opere necessarie per fornire servizi funzionali all'attivazione dell'impianto da realizzarsi.

Art. 4

(Impegni di WIND)

A seguito e per effetto dell'intervenuta congiunta individuazione delle due nuove aree comunali e delle due nuove aree private, ritenute idonee, sia da un punto di vista radio elettrico sia realizzativo, WIND si impegna a rinunciare alla realizzazione del sito denominato cd. Via Miuli (cod. sito NA274), per il quale pende il contenzioso presso il TAR Campania, Napoli, e del sito denominato cd. Mariglianella (cod. sito NA227), previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dei nulla osta occorrenti per la realizzazione dei siti di proprietà comunale.

WIND si impegna a stipulare con l'Amministrazione comunale contratti di locazione della durata di almeno 9 anni, per un importo annuale pari a € 14.000,00 cadauno (quattordicimila); nonché a consentire l'installazione da parte dell'Ente, di sistemi di monitoraggio radiprotezionistico, nell'areale o in prossimità degli impianti.

WIND si impegna a realizzare a proprie spese la torre faro completa di corpi luminosi e la stessa sarà di proprietà comunale.

WIND si impegna a sostenere, anche finanziariamente, l'Amministrazione Comunale, previo concerto, nella realizzazione di attività che si rendessero necessarie, finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia cellulare e simili, e sugli accorgimenti adottati per tutelare la salute dei cittadini.

WIND si impegna a fornire al Comune la mappa dei siti eventualmente già operanti nel territorio comunale o che, essendo installati nel territorio dei comuni limitrofi, estendano la loro copertura anche al

Comune di Marigliano.

WIND si impegna a verificare, ove tecnicamente possibile, la condivisione dei siti.

WIND, solo a seguito della realizzazione dei nuovi e definitivi impianti in proprietà comunale, si impegna a rinunciare alle azioni giudiziarie, ivi inclusa la richiesta di risarcimento dei danni, promosse avanti il TAR Campania ed a rinunciare a porre in esecuzione le pronunce già conseguite. Nel caso in cui, prima del perfezionarsi del presente atto di transazione-protocollo d'intesa, dovesse essere chiamata l'udienza pubblica per la discussione del procedimento pendente innanzi al TAR Campania sez. 7 avente RG. 7194/2010, la Wind si impegna ad acconsentire, tramite il procuratore costituito ad un differimento della stessa.

WIND si impegna, per i due siti comunale, al divieto della sub locazione.

Art. 5

(Efficacia dell'accordo ed impegni comuni alle parti.

Il presente atto, redatto in doppio originale, sarà valido ed efficace tra le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Al fine di consentire la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo, le parti si impegnano a non porre in essere alcuna attività ostativa e a cooperare per l'adozione, approvazione e sottoscrizione di tutti gli atti occorrenti, ponendo prontamente in essere tutti gli adempimenti a tal fine richiesti dall'altra parte.

Sottoscrivono il presente atto anche gli avvocati Giuseppe Sartorio e Antonio Manfredi, per autentica della sottoscrizione dei rispettivi clienti, e per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla Legge professionale.

Letto confermato e sottoscritto

Marigliano, lì

Il Comune di Marigliano

Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Avv. Antonio Manfredi

Avv. Giuseppe Sartorio

